



MODALITÀ OPERATIVE
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA REMUNERAZIONE
PREVISTA DAL
DM 14 FEBBRAIO 2017
E DALLA DELIBERAZIONE
558/2018/R/EFR

INDICE

INTRODUZIONE	2
1 DEFINIZIONI	3
2 RICHIESTA DI ACCESSO E IDONEITÀ ALLA REMUNERAZIONE	3
2.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE	3
2.2 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI IDONEITA' PRELIMINARE.....	3
3 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE E MODALITA' DI VERIFICA	4
3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	4
3.1.1 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4
3.1.2 PREMIO RIMOZIONE ETERNIT/AMIANTO	5
3.1.3 IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI	6
3.2 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA	6
3.2.1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI CON PANNELLI SOLARI TERMICI.....	6
3.2.2 INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE	7
3.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE	7
4 EROGAZIONE DEI BENEFICI	8
4.1 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	8
4.1.1 MISURE ENERGIA ELETTRICA.....	11
4.1.2 INCREMENTI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE	11
4.1.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI	12
4.2 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA	13
4.3 ASPETTI FISCALI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA REMUNERAZIONE	14
4.4 TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	15
4.5 ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO.....	15
4.6 CESSIONE DEL CREDITO E MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO.....	16
5 VERIFICHE E CONTROLLI	17
ALLEGATO 1 – FLUSSO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE	19
ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA	20
I. DOCUMENTAZIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.....	20
II. DOCUMENTAZIONE PER INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA	23
III. DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI IDONEITA' PRELIMINARE	27

INTRODUZIONE

Il documento descrive le modalità, i criteri e le regole tecniche per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata dai Soggetti Responsabili al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (nel seguito, **GSE**), quale soggetto attuatore per il riconoscimento dei benefici, ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 (nel seguito, **Decreto**) recante *“Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili”*, della Deliberazione 558/2018/R/EFR (nel seguito, **Deliberazione**) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’obiettivo del documento è di rendere trasparente e chiara l’intera fase di istruttoria tecnico amministrativa condotta dal GSE, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e all’individuazione della remunerazione da riconoscere.

Il Decreto disciplina le modalità di remunerazione per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse riportate nell’Allegato 1 del medesimo. Tali interventi concorrono al raggiungimento degli obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020; con successivi Decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030. Gli impianti di produzione di energia elettrica e termica devono rispettare i requisiti indicati nell’Allegato 2 del Decreto, ulteriormente dettagliati nell’Allegato 1 dell’Allegato A alla Deliberazione.

Agli impianti sono riconosciute le tariffe riportate agli art. 5 e 11 e nelle tabelle di cui all’Allegato A della Deliberazione, ivi compresa l’eventuale premialità prevista per gli impianti fotovoltaici nel caso di installazione su edifici con moduli in sostituzione di coperture su cui è operata la completa sostituzione dell’eternit o dell’amianto (nel seguito premio rimozione eternit/amianto).

Si specifica che la remunerazione spetta agli impianti entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della Deliberazione (14 novembre 2018).

Ai fini della remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica sono ammessi gli interventi di nuova costruzione, potenziamento o riattivazione, così come definiti nel Decreto e nell’Allegato A alla Deliberazione. Si sottolinea che il meccanismo di remunerazione previsto dalla Deliberazione è alternativo allo Scambio Sul Posto (nel seguito, SSP) e al Ritiro Dedicato (nel seguito, RID). La suddetta remunerazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 28/11 e le condizioni di cumulabilità previste dall’art. 7 del Decreto.

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare, ove necessario, le presenti Modalità Operative, specie nell’ipotesi di eventuali modifiche e aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Ai fini dell’applicazione del Decreto, dell’Allegato A alla Deliberazione e delle presenti Modalità Operative, i giorni sono sempre intesi come *“solari”* salvo diversa esplicita indicazione.

1 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dalle presenti Modalità Operative, si rimanda alle definizioni già riportate nel Decreto, nella Deliberazione, nel Testo Integrato Connessioni Attive, nel Testo Integrato Misura Elettrica e nel Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.

Si rimanda, inoltre, alle definizioni previste dai DDMM 5 luglio 2012, 16 febbraio 2016 e 23 giugno 2016.

2 RICHIESTA DI ACCESSO E IDONEITÀ ALLA REMUNERAZIONE

Il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare la richiesta di accesso o idoneità ai benefici di cui al Decreto attraverso il sistema informativo predisposto dal GSE.

2.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE

Il Soggetto Responsabile dell'impianto per cui intende richiedere i benefici di cui al Decreto, è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di accesso alla remunerazione, comprensiva dell'accettazione delle Condizioni Generali (disponibili sul portale informatico) del servizio di remunerazione, e la documentazione prevista dall'allegato 2 delle presenti Modalità Operative:

- in caso di energia elettrica entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- in caso di energia termica entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento. La data di conclusione dell'intervento non deve superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Ai fini dell'accertamento della data di effettuazione dell'ultimo pagamento non è considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del DM 16 febbraio 2016.

Nei casi in cui l'istanza per la remunerazione dell'energia elettrica sia effettuata dopo la suddetta tempistica di 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e comunque entro il termine di 12 mesi della data di entrata in esercizio dell'impianto, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità alle remunerazione dell'energia elettrica prodotta. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto con effetti a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Per gli impianti di produzione entrati in esercizio antecedentemente alla data di pubblicazione delle modalità operative del GSE, il termine di 60 giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di pubblicazione delle citate modalità.

2.2 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI IDONEITÀ PRELIMINARE

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 50 kW, non ancora entrati in esercizio, il Soggetto Responsabile, previo conseguimento dei pertinenti titoli autorizzativi, può chiedere al GSE, secondo le modalità descritte al paragrafo 3.3, di verificare l'idoneità dell'impianto all'ottenimento della remunerazione di cui al Decreto.

Ricevuta la richiesta di idoneità preliminare alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nelle Isole Minori, da trasmettere tramite l'applicativo informatico, il GSE avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa da concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'eventuale accoglimento dell'istanza non costituisce diritto alla remunerazione che può essere riconosciuto solo a seguito dell'istruttoria connessa alla richiesta di ammissione alla remunerazione.

Pertanto il Soggetto Responsabile, in caso di esito positivo della valutazione di idoneità preliminare, dovrà presentare la richiesta di accesso alla remunerazione.

3 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE E MODALITA' DI VERIFICA

3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Gli impianti che accedono alla remunerazione di cui alle presenti Modalità Operative:

- possono ricorrere all'integrazione dei sistemi di accumulo rispettando le disposizioni previste dall'art. 6 della Deliberazione ARERA 574/2014/R/eel;
- devono essere realizzati con componenti esclusivamente di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
- devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 29 del DM 23 giugno 2016, posto che detto decreto, specifica nei *"Considerato"* che il *"divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

3.1.1 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La remunerazione prevista dal Decreto e dalla Deliberazione prescinde dalla tipologia installativa dell'impianto fotovoltaico, ad eccezione delle prescrizioni previste per il premio rimozione eternit/amianto, di cui al paragrafo 3.1.2.

Gli impianti che accedono alla remunerazione di cui alle presenti Modalità Operative devono rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014 in materia di smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

In relazione ai componenti principali di impianto (moduli e inverter), il Soggetto Responsabile dichiara all'atto della richiesta, sotto forma di autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso di tutta la documentazione e delle certificazioni previste nell'Allegato 1 dell'Allegato A alla Deliberazione.

3.1.2 PREMIO RIMOZIONE ETERNIT/AMIANTO

Ai fini del riconoscimento del premio previsto per impianti installati su edifici in completa sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- l'impianto deve essere installato su un edificio;
- per edificio si intende, ai sensi del DPR 412/1993, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Tutte le strutture (compresi i fabbricati rurali), in linea con la citata definizione che presuppone un volume chiuso energeticamente certificabile secondo la normativa nazionale, rientrano tra i manufatti per i quali è possibile accedere alla suddetta premialità, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Si precisa che per edifici a destinazione produttiva non soggetti a obbligo di certificazione energetica, di cui all'art. 7 comma 8, lettera c) del DM 5 luglio 2012, si intendono gli edifici non residenziali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Non rientrano nella definizione di edificio i fabbricati rurali, comunque accatastati, che non rispettano i requisiti sopra riportati. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati. Per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l'installazione anche l'eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica;
- l'intervento di smaltimento dell'eternit e/o dell'amianto deve essere stato effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, vale a dire nell'ambito dello stesso intervento edilizio previsto nel progetto relativo al titolo autorizzativo/abilitativo, ; e l'entrata in esercizio dell'impianto deve avvenire successivamente al 14 novembre 2018, data di entrata in vigore della Deliberazione; .
- l'intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura dell'edificio su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico; nel caso in cui la copertura dell'edificio è suddivisa in più parti fisicamente definite e nella titolarità di proprietari differenti, l'intervento di rimozione può interessare la sola parte di copertura di proprietà del soggetto/soggetti sulla cui superficie è installato l'impianto;
- la superficie dell'impianto fotovoltaico può essere inferiore, o al massimo pari, all'area di eternit e/o amianto bonificata, con un margine di tolleranza del 10%.

Alla medesima premialità sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, purché rispettino le prescrizioni sopra indicate in relazione all'edificio ospitante l'impianto.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 5 comma 5.5 della Deliberazione, il premio è pari a 14 €/MWh ed è riconosciuto per l'intera quantità di energia elettrica prodotta netta.

3.1.3 IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

Il Decreto individua quale requisito basilare per l'ammissione alla remunerazione che le fonti rinnovabili devono essere disponibili localmente nell'Isola Minore non interconnessa interessata dalla realizzazione dell'impianto.

Tale requisito esclude gli impianti la cui tecnologia prevede un'alimentazione con sostanze/prodotti da acquisire/reperire al di fuori dell'Isola Minore non interconnessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non possono accedere alla remunerazione di cui al Decreto impianti a biomassa o a biogas alimentati con legna o con matrici di alimentazione non acquisita/e-prodotta/e nell'Isola Minore non interconnessa e quindi importata/e dall'esterno nella stessa.

In senso generale, il Decreto specifica, all'Allegato 2 *"Requisiti degli impianti"*, che *"Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti, nonché di ogni altro elemento funzionale all'attuazione del presente decreto, si assumono a riferimento le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalità precisate dall'autorità"*, pertanto, ove non diversamente specificato nelle presenti Modalità Operative o diversamente disposto dal Decreto e dall'Allegato A alla Deliberazione, ai fini dell'ammissione alla remunerazione s'intendono valide e vigenti le disposizioni del DM 23 giugno 2016 e relative Procedure Applicative che s'intendono integralmente richiamate.

3.2 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

3.2.1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI CON PANNELLI SOLARI TERMICI

In caso di installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria o per il solar cooling, i requisiti minimi richiesti per l'accesso alla remunerazione sono:

- i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
- in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione prevista al punto precedente relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
- per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni;
- la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
- l'installazione dell'impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione dell'installatore;
- nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq, è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.

3.2.2 INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE

In caso di installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, tali pompe di calore devono avere un coefficiente di prestazione COP pari o superiore a 2,6 misurato secondo la norma UNI EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.

3.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE

Il processo di valutazione della richiesta di accesso alla remunerazione o della richiesta di idoneità preliminare, si articola nelle seguenti fasi:

- trasmissione della richiesta di accesso alla remunerazione o della richiesta di idoneità da parte del Soggetto Responsabile con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990. Con la sottoscrizione della richiesta di accesso alla remunerazione, il Soggetto Responsabile accetta le Condizioni Generali rese disponibili sul portale informatico;
- istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal Decreto e dall'Allegato A alla Deliberazione;
- in caso di carenza di documenti e/o informazioni:
 - a. richiesta d'integrazione del GSE al Soggetto Responsabile, sospensiva dei termini per la conclusione del procedimento (art. 2, comma 7, Legge 241/1990);
 - b. trasmissione da parte del Soggetto Responsabile al GSE, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta d'integrazione, dei documenti e/o informazioni richiesti (art. 2, comma 7, Legge 241/1990) e ripristino dei termini per la conclusione del procedimento;
- nel caso la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione alla remunerazione, trasmissione dal GSE al Soggetto Responsabile, entro 60 giorni dalla data della richiesta di accesso alla remunerazione, del preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE. In tale ambito verrà riconosciuta al Soggetto Responsabile la facoltà di presentare osservazioni e/o documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (art. 10-bis, Legge 241/1990);
- in caso di trasmissione di osservazioni e/o documenti, avvio di un nuovo periodo di 60 giorni (art. 10-bis, Legge 241/1990), calcolato a partire dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni e/o dei documenti, entro il quale il GSE è tenuto a trasmettere il Provvedimento conclusivo del procedimento;
- trasmissione dal GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento, entro 60 giorni decorrenti dalla data della richiesta di accesso alla remunerazione (art. 2, comma 1, Legge 241/1990) o dalla data dell'invio delle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto (art. 10 bis, Legge 241/90), calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE (es. il tempo intercorrente tra la richiesta d'integrazione del GSE e la trasmissione da parte del Soggetto Responsabile della documentazione integrativa).

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione alla remunerazione o della richiesta di idoneità.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di ammissione alla remunerazione, il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Responsabile, da parte del GSE, dell'ammissione ai benefici attraverso il provvedimento conclusivo (lettera di ammissione).

Il diagramma di flusso, che descrive il processo di riconoscimento della remunerazione e di comunicazione del GSE verso l'esterno, è riportato in Allegato 1.

Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, qualora le verifiche di ammissibilità ai benefici effettuate dal GSE diano riscontro positivo:

- a. per gli impianti che risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo procede al perfezionamento del contratto per il riconoscimento della tariffa base con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto nel caso in cui la richiesta sia presentata entro le suddette tempistiche.

Nel caso in cui l'istanza sia effettuata dopo le suddette tempistiche, il GSE perfeziona il contratto con effetti a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di attivazione della connessione e la data di inizio del beneficio viene remunerata come energia non incentivata;

- b. per gli impianti che non risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo procede al perfezionamento del contratto con effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza o dal completamento delle procedure necessarie all'inserimento dell'impianto nel contratto di dispacciamento del GSE.

Qualora le verifiche di ammissibilità ai benefici effettuate dal GSE diano riscontro negativo:

- c. per gli impianti che risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo non procede al perfezionamento del contratto per il riconoscimento della tariffa base e l'impianto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo al Soggetto Responsabile e a Terna;
- d. per gli impianti che non risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo non procede al perfezionamento del contratto.

4 EROGAZIONE DEI BENEFICI

4.1 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica incentivata ai sensi del Decreto è pari alla **produzione netta**, definita dalla Deliberazione come la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione alla rete elettrica.

Ai sensi della definizione di "produzione netta" di cui all'art. 1.1, lettera u), dell'Allegato A alla Deliberazione, è necessario definire il Fattore Percentuale Convenzionale (FPC) da applicare alla produzione lorda, rappresentativo dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle

perdite fino al punto di connessione alla rete elettrica, "secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 6 del decreto interministeriale 5 luglio 2012".

Il FPC per impianti con potenza minore o uguale a 1.000 kW è definito forfettariamente sulla base dei valori indicati all'art. 6, comma 5, lettera a) del DM 5 luglio 2012 e nella Tabella 6, dell'Allegato 4, al DM 6 luglio 2012, come sintetizzati nella tabella seguente.

Tabella 1 - FPC per impianti con potenza inferiore o uguale a 1.000 kW

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite
Fotovoltaica	su edifici	1%
	a terra	2%
Eolica	onshore	1%
	offshore	2%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3%
	impianti in acquedotto	2%
Oceanica		n.d.
Geotermica		7%
Gas di discarica		5%
Gas residuati dai processi di depurazione		11%
Biogas		11%
Biomasse		17%
Biomasse	Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfettariamente ai sensi dell'Allegato 2 al DM 6 luglio 2012	19%
Bioliquidi sostenibili		8%

Per impianti con potenza maggiore di 1.000 kW, il FPC è determinato in tutti i casi, sulla base della Deliberazione ARERA del 7 febbraio 2013 n. 47/2013/R/EF, e della relativa "Procedura Applicativa della Deliberazione AEEG n. 47/2013/R/EFR [...]", (nel seguito, Procedura applicativa FPC). A seguito della realizzazione di una nuova sezione di impianto o di un intervento di potenziamento, per la nuova UP, ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applica quanto previsto dai DDMM 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012 in riferimento alla potenza complessiva dell'impianto risultante a seguito della realizzazione di una nuova sezione di impianto o di un intervento di potenziamento.

Per impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di potenziamento, l'energia elettrica incentivata è pari alla **produzione netta aggiuntiva**, definita come l'incremento della produzione netta ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, così come misurato attraverso l'installazione di un'apparecchiatura di misura dedicata.

Nel caso infine di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in parte anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato 3 del D.Lgs. 28/11, l'energia elettrica incentivata è pari al prodotto fra la produzione netta e il rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza complessiva dell'impianto.

La remunerazione dell'energia elettrica incentivata è:

- di tipo feed in tariff per la quota di energia elettrica effettivamente immessa in rete, definita come l'energia elettrica immessa nella rete elettrica al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- di tipo feed in premium per la quota di energia elettrica istantaneamente consumata in sito, pari alla differenza, se positiva, tra la produzione netta e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete.

Il valore della remunerazione riconosciuta per la quota di *energia elettrica effettivamente immessa in rete* è pari alla **tariffa base** di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A alla Deliberazione e successive modifiche, differenziata per classe di potenza e per gruppo di isole. In alternativa il Soggetto Responsabile può optare, per l'intero periodo di diritto alla remunerazione e senza possibilità di modificare la scelta, per il riconoscimento di una tariffa base pari al **costo evitato efficiente** di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla Deliberazione, variabile annualmente in funzione della media aritmetica dei prezzi per l'acquisto del gasolio registrati nell'anno precedente a quello di riferimento, entro i limiti di variazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A alla Deliberazione.

All'atto della compilazione dello schema di istanza, il Soggetto Responsabile dovrà indicare una tra le 2 opzioni tariffarie, tale scelta non sarà modificabile.

Nel caso in cui un'isola venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione viene riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro 2 anni dalla data di interconnessione.

Il valore della remunerazione riconosciuta per la quota di *energia elettrica istantaneamente consumata in sito* è variabile su base annuale ed è pari alla differenza, se positiva, tra le seguenti grandezze:

- la tariffa base, come precedentemente definita;
- il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito, dato dalla somma del valore medio annuale del Prezzo Unico Nazionale (PUN), riferito all'anno precedente, e del corrispettivo unitario denominato CUSf di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto relativo all'anno precedente.

La remunerazione spettante, nel caso di impianti con autoconsumo, è pertanto pari alla somma del beneficio riconosciuto per la quota di energia effettivamente immessa in rete e del beneficio riconosciuto per la quota di energia istantaneamente consumata in sito.

Il periodo di diritto alla remunerazione è pari a 20 anni, al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete o di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, e decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Qualora la richiesta di accesso alla remunerazione sia effettuata oltre le tempistiche definite dal GSE, in caso di esito positivo dell'istruttoria il periodo di diritto alla remunerazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

In tal caso, la quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di presentazione dell'istanza è considerata **energia elettrica non incentivata**, più in generale definita come la differenza, se positiva, tra l'energia elettrica complessiva effettivamente immessa in rete e la parte dell'energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete. Ai fini della remunerazione tale quantità di energia elettrica è aumentata di un fattore percentuale,

nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 1, lettera a), del Testo Integrato Settlement. All'energia elettrica immessa e non incentivata il GSE applica condizioni economiche di mercato e in particolare riconosce il prezzo di cui all'articolo 30, comma 4, lettera c), dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 111/06.

Lo spostamento di un impianto in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla remunerazione.

Eventuali interventi effettuati sugli impianti devono rispettare i requisiti definiti dal GSE per l'intero territorio nazionale in applicazione dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016 così come specificati, nei documenti disponibili sul sito internet del GSE:

- per gli impianti fotovoltaici *"Impianti fotovoltaici in esercizio Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico"*;
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici *"Procedure operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"*.

Ciascuna richiesta di remunerazione presentata al GSE deve essere afferente ad un'unica unità di produzione (di seguito UP), correttamente censita e validata dal Gestore di Rete in GAUDI', in modo che sia garantita la corretta misurabilità dell'energia prodotta e immessa in rete da tutte le sezioni.

A seguito della realizzazione di una nuova sezione di impianto o di un intervento di potenziamento, ai fini della determinazione della tariffa base viene presa in considerazione la potenza della porzione aggiunta; la UP preesistente continuerà a beneficiare degli incentivi già riconosciuti e potrà mantenere attive le eventuali convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID).

4.1.1 MISURE ENERGIA ELETTRICA

La remunerazione viene determinata a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete dall'impianto, trasmessi al GSE dal Gestore di Rete, sulla base delle modalità previste dal medesimo.

4.1.2 INCREMENTI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE

Nel caso di riattivazioni, le tariffe base applicate all'energia elettrica effettivamente immessa in rete e all'eventuale energia elettrica istantaneamente consumata in sito sono moltiplicate per un coefficiente di riduzione pari a 0,8.

I valori di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell'Allegato A alla Deliberazione:

- sono oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, a fronte di eventuali aggiornamenti, ai sensi del TIWACC, dei parametri che compongono il WACC (tasso di remunerazione del capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas); i valori della tariffa base

rivisti vengono applicati solo agli impianti che entrano in esercizio successivamente alle revisioni medesime;

- sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.

La formula di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla Deliberazione è inoltre soggetta a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.

Nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, per l'intera quantità di energia elettrica prodotta netta, il GSE eroga un premio ulteriore alla remunerazione spettante, pari a 14 €/MWh.

4.1.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Una volta concluso l'iter relativo al perfezionamento del contratto, il GSE procede alla valorizzazione della remunerazione sulla base delle misure effettive di produzione ed immissione in rete trasmesse dai gestori di rete competenti, laddove disponibili e valide.

Ai fini del calcolo della remunerazione, le misure di energia prodotta lorda ed energia effettivamente immessa in rete sono elaborate secondo i seguenti algoritmi, necessari a determinare le componenti di energia da remunerare:

$$E_{prod,netta} = E_{prod,lorda} * (1 - \%SA)$$

$$E_{incentivabile} = E_{prod,netta} * K_{obb}$$

$$E_{incentivabile,TB} = \min(E_{incentivabile}; E_{imm})$$

$$E_{incentivabile,premio} = \max(0; E_{incentivabile} - E_{imm})$$

$$E_{non\ incentivabile} = \max(0; E_{imm} - E_{incentivabile,TB})$$

dove:

- $\%SA$ è la percentuale imputabile ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea;
- $E_{incentivabile,TB}$ è la quota di energia elettrica incentivabile che viene effettivamente immessa in rete, espressa in kWh;
- K_{obb} è il coefficiente introdotto al fine di tener conto dell'eventuale quota di potenza d'obbligo installata; è calcolato come $(P_{impianto} - P_{obbligo}) / P_{impianto}$;
- $E_{incentivabile,premio}$ è la quota di energia elettrica incentivabile che viene istantaneamente consumata in sito, espressa in kWh;
- $E_{non\ incentivabile}$ è l'eventuale quota di energia elettrica non incentivabile, data dalla differenza tra l'energia effettivamente immessa in rete e la parte dell'energia incentivata effettivamente immessa in rete, espressa in kWh;

- E_{imm} è l'energia elettrica effettivamente immessa in rete espressa in kWh. Nel caso di interventi di potenziamento rappresenta la quota di energia immessa relativa alla singola porzione afferente all'impianto, così come ripartita e comunicata dal Gestore di Rete.

Il corrispettivo è calcolato sulla base delle componenti di energia appena descritte e distinto nelle seguenti nature economiche:

$$C_{TB} = E_{incentivabile,TB} * T_{TB}$$

$$C_{premio} = E_{incentivabile,premio} * T_{premio}$$

$$C_{non\ incentivabile} = E_{non\ incentivabile} * k * PUN_{orario}$$

dove:

- T_{TB} è la tariffa base da riconoscere alla quota di energia elettrica incentivabile effettivamente immessa in rete, espressa in €/kWh;
- T_{premio} è la tariffa premio da riconoscere alla quota di energia elettrica incentivabile istantaneamente consumata in sito, espressa in €/kWh;
- k è il coefficiente che tiene conto del fattore percentuale di maggiorazione dell'energia nel caso di punti di immissione in bassa e in media tensione;
- PUN_{orario} è il prezzo orario dell'energia, espresso in €/kWh.

Per gli impianti i cui Soggetti Responsabili dichiarino una configurazione in regime di cessione totale dell'energia, la componente legata all'autoconsumo, $E_{incentivabile,premio}$, non è riconosciuta, anche laddove dai valori delle misure trasmesse dai gestori di rete dovesse risultare una quota di energia autoconsumata.

In caso di positiva valutazione dell'intervento legato ad una variazione del regime di cessione dell'energia, la relativa remunerazione sarà adeguata a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Il GSE procede alla determinazione della remunerazione,:

- su base bimestrale per impianti di potenza fino a 55 kW, prevedendo pagamenti per ciascun anno di riferimento al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100€;
- su base mensile per tutti gli altri impianti.

Nel caso in cui i gestori di rete comunichino delle rettifiche dei valori dell'energia elettrica successivamente alla determinazione della remunerazione, il GSE, previa verifica, procederà alla ridefinizione della remunerazione, erogando l'eventuale maggiore importo spettante o trattenendo le somme in caso di conguaglio negativo rispetto al valore precedentemente riconosciuto.

4.2 REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA

Per l'intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici anche abbinati ai sistemi di solar cooling, la remunerazione spettante è pari al minimo tra il valore di cui alla tabella 4 dell'Allegato A della Deliberazione e s.m.i. e il 65% della spesa sostenuta per l'acquisto.

Con riferimento agli interventi di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, la remunerazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto come definita e verificata dal GSE:

- a. nel limite massimo di 500 euro, nel caso di prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri;
- b. nel limite massimo di 850 euro, nel caso di prodotti con capacità superiore a 150 litri.

4.3 ASPETTI FISCALI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DELLA REMUNERAZIONE

Con riguardo alla remunerazione dell'energia elettrica, i principali aspetti che il Soggetto Responsabile dovrà considerare ai fini fiscali, nell'ambito della presentazione della richiesta di accesso alla remunerazione e per la conseguente erogazione dei benefici, sono di seguito rappresentati.

Erogazione della Tariffa Base

Le modalità di richiesta degli importi possono prevedere l'emissione di fattura da parte del Soggetto Responsabile, qualora l'energia venga prodotta:

- da impianti non al servizio dell'abitazione, ovvero in regime di cessione totale;
- da impianti di potenza superiore a 20 kW,

In tali casi l'energia dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale e quindi rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Pertanto il Soggetto Responsabile dovrà registrarsi sul portale GSE con Partita Iva.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di richiesta dei benefici, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Responsabile dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

Erogazione della Tariffa Premio

Per l'erogazione del contributo non è necessaria l'emissione di fattura e si rendono applicabili i principi fiscali contenuti nella circolare 36/E del 19/10/2013 dell'Agenzia delle Entrate, in particolare:

- ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP è imponibile se percepita nell'ambito di un'attività commerciale;
- ai fini delle ritenute, è assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% ai sensi del comma 2, dell'articolo 28, del DPR n. 600 del 1973, qualora sia corrisposta ad imprese o ad enti non commerciali per gli impianti che attengono all'attività commerciale.

Per la disciplina fiscale delle tariffe percepite da soggetti che svolgono attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile, è necessario far riferimento alla legge n.266 del 23/12/2005 - art.1 comma 423 - e ai criteri indicati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6/7/2009.

Con riguardo alla remunerazione dell'energia termica, il beneficio erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973. Inoltre, in quanto contributo privo dell'elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'IVA e conseguentemente non vi è obbligo di emissione di fattura.

4.4 TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Remunerazione Energia Elettrica

Il GSE riconosce la remunerazione spettante, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile:

- su base bimestrale per impianti di potenza fino a 55 kW, prevedendo pagamenti per ciascun anno di riferimento (al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100€),
- su base mensile per tutti gli altri impianti.

La remunerazione sarà erogata al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo.

Remunerazione Energia Termica

Il GSE riconosce la remunerazione spettante, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, in un'unica soluzione entro i 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Il beneficio sarà erogato al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo.

4.5 ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO

Remunerazione Energia Elettrica

Secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del Decreto Legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, i Soggetti Responsabili di impianti che accedono ai meccanismi di remunerazione, con esclusione dei titolari di impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo per la copertura degli oneri sostenuti dallo stesso GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo.

Con il DM 24 dicembre 2014 sono state approvate le proposte di tariffe da applicare per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, valide a decorrere dal 1° gennaio 2015 per il triennio successivo e comunque fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.

Come disposto dall'art. 6.1 dell'Allegato A della Deliberazione, per gli impianti di produzione di energia elettrica, il GSE applica il corrispettivo previsto dal paragrafo 1 dell'Allegato al DM 24 dicembre 2014 per gli impianti fotovoltaici e s.m.i.. Il pagamento è riconosciuto al GSE mediante compensazione dei benefici spettanti.

Remunerazione Energia Termica

Ai fini della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate all'erogazione dei benefici svolte dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all'1% del valore del contributo totale riconosciuto, trattenuto sulla remunerazione spettante, con un massimale pari a 150 €.

Per i Soggetti Responsabili non destinatari di fatture di cui al DM 55/2013, tale corrispettivo è assoggettato ad IVA ad aliquota ordinaria e oggetto di fatturazione da parte del GSE.

4.6 CESSIONE DEL CREDITO E MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO

Possono essere oggetto di cessione del credito/mandato irrevocabile all'incasso da parte del Soggetto Responsabile le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE.

In caso di conferimento di cessione del credito/mandato irrevocabile all'incasso, dovrà essere conforme ai seguenti ulteriori requisiti:

- deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal SR nei confronti del GSE per effetto dell'ammissione alla remunerazione;
- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario/mandatario.

Remunerazione energia elettrica

Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, è possibile richiedere la cessione del credito/mandato irrevocabile all'incasso attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica.

Remunerazione energia termica

Con riguardo agli impianti di produzione di energia termica, il GSE adotta modalità semplificate per consentire, in fase di compilazione della richiesta accesso alla remunerazione, di conferire a terzi mandato irrevocabile all'incasso.

La richiesta di ammissione alla remunerazione, in caso di conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, dovrà essere conforme ai seguenti ulteriori requisiti:

- il documento di mandato sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard disponibile sul portale, il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- la richiesta di ammissione alla remunerazione e il documento di mandato sottoscritto dalle parti contengano l'indicazione del conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme.

La documentazione inviata dal SR per conferire il mandato irrevocabile all'incasso sarà oggetto di valutazione da parte del GSE durante tutte le fasi del procedimento istruttorio.

Nel caso in cui la documentazione allegata relativa al conferimento del mandato risultasse non idonea anche dopo le fasi interlocutorie di integrazione e osservazione, l'intera richiesta non sarà ammissibile alla remunerazione.

L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta utilizzando il modello standard presente sul sito web del GSE e notificata al GSE mediante lettera raccomandata.

L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti del GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte del GSE effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica a entrambe le Parti.

5 VERIFICHE E CONTROLLI

L'attività di verifica di competenza del GSE può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento della remunerazione;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, ove previste;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Modalità Operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 241/1990, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Produttore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 241/1990, il Produttore ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze o valutazioni cui consegua l'indebito accesso alla remunerazione costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, ai sensi di quanto previsto nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014 e s.m.i., il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dai benefici, nonché il recupero delle somme già erogate.

Diversamente, nel caso di altre violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione della remunerazione, il GSE provvede, in conformità alla normativa applicabile:

- a. alla rideterminazione dei benefici erogati in relazione alle effettive caratteristiche dell'impianto riscontrate;
- b. al recupero dei benefici indebitamente percepiti.


Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità e/o attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei benefici richiesti ed emessi, può procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre nei confronti del Produttore specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire.

Nell'ambito delle verifiche il Produttore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione dei benefici, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di valutare la necessità di adottare eventuali provvedimenti di propria competenza.

Per ulteriori dettagli in merito allo svolgimento dei controlli sugli impianti realizzati per le finalità di cui al Decreto si rimanda al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014 e s.m.i..

ALLEGATO 1 – FLUSSO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA REMUNERAZIONE


ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

Di seguito viene indicata la documentazione da presentare in fase di accesso alla remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Per i Soggetti Responsabili sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio l'informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA). A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (cfr. Allegato 1) e la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età (cfr. Allegato 2 del D.Lgs. 159/2011).

Per la procedura di compilazione e di invio delle predette dichiarazioni si rinvia alla documentazione presente sul sito del GSE alla sezione portale informatico GWA (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) denominata '*Documentazione Antimafia*' che consente ai Soggetti Responsabili di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare.

Tali dichiarazioni, opportunamente firmate e corredate da copia dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante, dovranno essere trasmesse al GSE sempre ed esclusivamente tramite l'indicata sezione del portale.

I. DOCUMENTAZIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'istanza di accesso alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Documentazione comune a tutte le tipologie di impianto

EE.All.01 - Modello per il riconoscimento della remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse

Richiesta di accesso alla remunerazione presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, generata dal sistema informatico del GSE a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e firma.

EE.All.02 – Documento d'identità

Documento d'identità in corso di validità del Soggetto Responsabile o suo legale rappresentante.

EE.All.03 – Copia del progetto autorizzato (ove disponibile¹)

Principali elaborati tecnici allegati al titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale il Soggetto Responsabile ha realizzato l'impianto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Relazione tecnica, inquadramento catastale, piante, prospetti, sezioni, allegati tecnici relativi alla tecnologia installata.

EE.All.04 – Dossier fotografico dell'impianto

¹ Si specifica che nei casi di realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali non è prevista la presentazione di un progetto all'Ente preposto al rilascio del titolo autorizzativo, tale documento non deve essere inviato al GSE.

Dossier fotografico costituito da almeno 2 fotografie ante-operam e 10 diverse fotografie post-operam volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto fino al punto di connessione identificato dal contatore di scambio con la rete elettrica. Le fotografie devono fornire immagini sia dei particolari che del quadro di insieme in cui si inserisce l'impianto.

EE.AII.05 – Verbale di attivazione della connessione

Verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete isolano ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10bis per connessione in BT e MT, art. 23.6bis per connessioni in AT e AAT).

EE.AII.06 – Schema elettrico unifilare

Copia dello Schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, che il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al Gestore di Rete isolano ai sensi del TICA (art. 6.3, lettera o) e che il medesimo Gestore di Rete isolano è tenuto a verificare in sede di attivazione della connessione (art. 10.10bis, lettera a) per connessione in BT e MT, art. 23.6bis lettera a) per connessioni in AT e AAT). Nel caso di impianto fotovoltaico, nello schema elettrico deve essere indicato il numero delle stringhe e il numero dei moduli per stringa.

EE.AII.RIAT.01 – Documentazione specifica nel solo caso di riattivazione

In conformità a quanto previsto all'art. 1.1, lettera w), dell'Allegato A alla Deliberazione, per *"riattivazione"* si intende la messa in servizio di un impianto che, alla data di entrata in vigore del Decreto, vale a dire al 19 maggio 2017, risulta non funzionante da oltre 2 anni.

Per tali tipologie di impianto, il Soggetto Responsabile deve pertanto inviare documentazione tale da attestare il non funzionamento sopra descritto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo costituita da almeno uno dei seguenti documenti:

- documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, Regione ecc.);
- denuncia di chiusura di officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente;
- documentazione rilasciata dal Gestore di Rete isolano attestante la produzione nulla;
- altra documentazione che il GSE si riserva di valutare in sede di istruttoria ai fini della verifica del rispetto dal requisito previsto in caso di riattivazione.

EE.AII.FPC.01 - Documentazione per il calcolo del FPC – Nel solo caso di potenza > 1.000 kW

Sia per impianti fotovoltaici sia per impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, è richiesto l'invio:

- attraverso l'applicativo informatico SIAD, nella sezione Questionario Fattore Percentuale Convenzionale, delle informazioni e della documentazione prevista dalla Procedura FPC;
- attraverso l'applicativo dedicato, di cui alle presenti Modalità Operative, della ricevuta rilasciata dall'applicativo SIAD attestante l'avvenuto invio della dichiarazione relativa alla quantificazione del FPC.

EE.AII.PR.01

Nel caso di impianti per i quali il Soggetto Responsabile richieda l'estensione dei termini del periodo di remunerazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione, per effetto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità:

- ove applicabile, documentazione comprovante la disposizione di fermo impianto imposta dall'autorità competente per problematiche connesse alla sicurezza della rete;
- in caso di evento calamitoso:
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di altra Autorità competente con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza derivante dall'evento calamitoso, recante, tra l'altro, l'individuazione dei Comuni danneggiati;
 - Relazione illustrativa, redatta in analogia agli "elaborati di impianto realizzato" (cfr. Paragrafo 1.3.2), comprovante il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e i tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto, con specifico riferimento al sito di realizzazione dell'impianto.

Documentazione specifica per impianti fotovoltaici

EE.AII.FTV.01 - Elenco moduli fotovoltaici e convertitori

Elenco in formato CSV riportante marca, modello e numero di matricola dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA.

EE.AII.FTV.02 – Documentazione per "premio rimozione eternit/amianto"

Nel caso di richiesta del premio di cui all'art. 5, comma 5 dell'Allegato A alla Deliberazione cd. "premio rimozione eternit/amianto", è previsto l'invio:

- del "Formulario per il trasporto dei rifiuti" relativo allo smaltimento dell'eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 145/1998;
- del Report fotografico di dettaglio prima e dopo l'intervento.

Documentazione specifica per impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

EE.AII.FER.01 – Relazione sulla disponibilità locale della fonte rinnovabile utilizzata – Nei soli casi di impianti con alimentazione con sostanze/prodotti: biomasse, biogas, bioliquidi ecc.

Relazione sulla provenienza delle sostanze/prodotti in alimentazione all'impianto con particolare riferimento ai processi produttivi dai quali sono originati, e relativa localizzazione, al fine di accertare la disponibilità locale all'interno dell'Isola Minore non interconnessa su cui è installato l'impianto.

Per altre casistiche, considerato quanto previsto all'Allegato 2, "Requisiti degli impianti", del Decreto, ove non diversamente specificato nelle presenti Modalità Operative, si rimanda a quanto statuito dal DM 23 giugno 2016 e dalle relative Procedure Applicative, nonché, dalla Deliberazione e dal relativo Allegato A, in particolare nei seguenti casi:

- impianti a fonte idraulica, eolica off-shore, geotermoelettrici, per la sola parte in cui si prevede la trasmissione del titolo concessorio;
- potenziamento;
- impianti a fonte idraulica con sistemi di pompaggio;
- impianti a biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili solo per Scheda biomasse e Scheda bioliquidi;
- altri impianti ibridi;
- impianti che hanno ricevuto altri incentivi pubblici comunque denominati;

II. DOCUMENTAZIONE PER INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

Nell'ambito della richiesta dei benefici di cui al Decreto, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per i 5 anni successivi alla sua erogazione. Alcuni documenti devono essere presentati all'atto della presentazione della richiesta di cui alle presenti Modalità Operative. Il GSE potrà richiedere i documenti non trasmessi in qualsiasi momento. La documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica presso il sito d'installazione dell'impianto.

Documentazione comune a tutti gli interventi

ET.All.01 - Modello per il riconoscimento della remunerazione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse

Richiesta di accesso ai benefici di cui al Decreto presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, generata dal sistema informatico del GSE a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e sottoscrizione.

ET.All.02 – Documento d'identità

Documento d'identità in corso di validità del Soggetto Responsabile o suo legale rappresentante.

ET.All.03 - Copia del contratto di prestazione energetica (ove previsto)

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCo che opera in nome e per conto di una Pubblica Amministrazione (nel seguito, PA), deve essere inviata una copia del relativo contratto di prestazione energetica corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.Lgs.102/14 e delle spese sostenute, in conformità al modello "Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102", nonché autodichiarazione di conformità alle prescrizioni della UNI CEI 11352.

ET.All.04 - Autorizzazione del proprietario dell'edificio/immobile su cui l'intervento è realizzato

Tale documento deve essere inviato nel solo caso in cui il Soggetto Responsabile non sia il proprietario dell'edificio/immobile Secondo il modello "Autorizzazione del proprietario" presente sul portale informatico.

ET.All.05 – Evidenza documentale dei pagamenti effettuati

Ai fini dell'ammissione alla remunerazione è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.

Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici:

- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DM 16 febbraio 2016, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA e ESCo, quest'ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DM 16 febbraio 2016, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA e ESCo, nei casi in cui la PA rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile dell'intervento (es. ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera a). In questo caso, unitamente al contratto EPC con l'evidenza dei costi sostenuti dalla ESCo, è necessario fornire evidenza degli eventuali canoni pagati dalla PA dal momento della sottoscrizione del contratto alla presentazione della richiesta, nonché un prospetto dei canoni residui;

Nei casi sopra descritti dal contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCo dovranno potersi evincere i costi (previsti all'art. 5 del DM 16 febbraio 2016) sostenuti dalla ESCo per la realizzazione degli interventi per cui si richiedono gli incentivi. La tabella di rendicontazione dei costi inclusa nell'accordo contrattuale deve riportare i costi programmati e i costi sostenuti ripartiti per tipologia di spesa ammissibile, specificando l'aliquota IVA applicata e distinguendo i servizi erogati, l'utile d'impresa ed eventuali spese non ammissibili. Il Soggetto Responsabile dovrà rendicontare i costi sostenuti mediante la suddetta tabella di rendicontazione sottoscritta da entrambe le parti contraenti.

In caso di multi-intervento è necessario che sia data evidenza in fattura dell'importo relativo a ciascun intervento.

Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- devono riportare il riferimento al D.M. 14.02.2017
- devono descrivere con chiarezza la tipologia d'intervento oggetto d'incentivazione;
- devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;
- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d'ammissione.

Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- la causale deve riportare il riferimento al D.M. 14.02.2017;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;

- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (*leasing*, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: *"pagamento effettuato per conto di ... (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)"*.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l'emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell'ordinativo (N. d'ordine).

L'indicazione, nella ricevuta di pagamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina l'improcedibilità della richiesta. Al riguardo si segnala di NON UTILIZZARE modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%), né indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle suddette detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

Esempio di compilazione di una causale(/i):

"DM 14.02.2017 FATTURA 1120/2013 SR XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910"

"(rif. Decreto) [DM 14.02.2017] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR XXXYYY99Z991Z999Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO V XXXYYY99Z991Z999Y]"

Nota: l'utilizzo dei separatori nell'indicazione delle date, ecc. (/ - ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell'applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.

L'opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale.

Ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di accesso alla remunerazione prevista per l'installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling.

ET.All.CT.01 - Certificazione Solar Keymark

Solo se non ricompresi nel catalogo GSE, Certificazione Solar Keymark ovvero approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark in corso di validità.

ET.All.CT.02 - Relazione tecnica di progetto

Nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato).

ET.All.CT.03 - Dossier fotografico dell'intervento

Documentazione fotografica attestante l'intervento, (almeno 6 fotografie) riportanti:

- vista di dettaglio del pannello solare installato;
- vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
- vista di dettaglio del bollitore;
- vista d'insieme del campo solare in fase di installazione;
- vista d'insieme del campo solare realizzato.

In relazione alla documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile, si rimanda al par. 5.10.5 delle Regole Applicative del DM 16 febbraio 2016 pubblicate dal GSE, ad esclusione del punto 10).

ET.All.CT.04 – Documentazione specifica nel caso di interventi su serra

Nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra.

Nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evinca l'esistenza della serra.

Ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di accesso alla remunerazione prevista per l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di **pompe di calore** dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria

ET.All.CT.05 - Certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Modalità Operative.

ET.All.CT.06 - Dossier fotografico dell'intervento

Documentazione fotografica attestante l'intervento (almeno 5 fotografie) riportanti:

- vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;

- vista d'insieme dei generatori sostituiti e installati;
- la targa dei generatori installati.

In relazione alla documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile, si rimanda al par. 5.11.5 delle Regole Applicative del DM 16 febbraio 2016 pubblicate dal GSE.

III. DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI IDONEITA' PRELIMINARE

Nell'ambito della richiesta di idoneità preliminare alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevista nei soli casi di impianti con potenza maggiore di 50 kW (art. 3, comma 4 del Decreto e art. 4.7 dell'Allegato A alla Deliberazione) il Soggetto Responsabile dell'impianto di produzione di energia elettrica deve caricare, in ogni caso, sul sistema informatico del GSE i seguenti allegati.

EE.AII.VPI.01 - Richiesta di idoneità preliminare alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Richiesta di verifica preliminare dell'idoneità per la remunerazione presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, generata dal sistema informatico del GSE a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e firma.

EE.AII.VPI.02 – Documento d'identità

Documento d'identità in corso di validità del Soggetto Responsabile o suo legale rappresentante.

EE.AII.VPI.03 – Copia del progetto autorizzato

Principali elaborati tecnici allegati al titolo autorizzativo/abilitativo ottenuto per l'impianto, a titolo esemplificativo e non esaustivo costituito, se presenti, dai seguenti documenti: Relazione tecnica, Inquadramento catastale, piante, prospetti, sezioni, schema elettrico unifilare, allegati tecnici relativi alla tecnologia installata.

EE.AII.VPI.04 – Dossier fotografico ante operam

Dossier fotografico costituito da almeno 2 fotografie ante-operam volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'area o dell'edificio su cui è prevista la realizzazione dell'impianto.

E' inoltre necessaria la trasmissione dei seguenti allegati, nei casi specificati:

- in caso di riattivazione, il documento *"EE.AII.07 – Documentazione attestante il non funzionamento da oltre 2 anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 febbraio 2017"* descritto al Paragrafo *"Documentazione da allegare per impianti di produzione di energia elettrica"*;
- per i casi specifici di impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, la relativa documentazione descritta nell'Allegato 4 delle Procedure Applicative al DM 23 giugno 2016.